

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 01/03/2018

Esenzioni

Nulla è dovuto per:

- o Processi già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura
 - o Processi di rettificazione di stato civile
 - o Processi in materia tavolare
 - o Processi, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni di mantenimento della prole
 - o Altri processi riguardanti la prole
 - o Processi di cui al titolo II, capi II, III, IV, V del libro IV del cod. proc. civ. ⁽¹⁾
 - o Processi di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto)
 - o Processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (salvo che per i processi dinanzi la Corte di Cassazione), se la parte è titolare di reddito imponibile ai fini IRPEF (risultante dall'ultima dichiarazione) non superiore a € 34.481,46 ⁽²⁾
 - o Processi in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali (art. 13, c. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104)
- La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo

Importi Contributo Unificato

VALORE DELLA CONTROVERSIA	CONTRIBUTO
A) fino a € 1.100,00 Il medesimo importo è previsto per: o Processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (salvo che per i processi dinanzi la Corte di Cassazione) C.U. dovuto per la parte titolare di reddito imponibile ai fini IRPEF (risultante dall'ultima dichiarazione) superiore a € 34.481,46 ⁽²⁾ . o Procedimenti di cui all'art. 711 c.p.c. (Separazione consensuale dei coniugi) o Procedimenti di cui all'art. 4, c. 16 L. 898/1970 (divorzio – domanda congiunta)	€ 43,00
B) Superiore a € 1.100,00 fino a € 5.200,00 Il medesimo importo è previsto per: o Processi di volontaria giurisdizione o Processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI del cod. proc. civ. ⁽³⁾ o Processi contenziosi di cui all'art. 4 L. 898/1970 (divorzio giudiziale) o Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare	€ 98,00
C) Superiore a € 5.200,00 fino a € 26.000,00 Il medesimo importo è previsto per: o Processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace	€ 237,00
D) Superiore a € 26.000,00 fino a € 52.000,00 Il medesimo importo è previsto per: o Processi civili di valore indeterminabile	€ 518,00
E) Superiore a € 52.000,00 fino a € 260.000,00	€ 759,00
F) Superiore a € 260.000,00 fino a € 520.000,00	1.214,00
G) Superiore a € 520.000,00 Il medesimo importo è previsto qualora manchi la dichiarazione relativa al valore della causa	€ 1.686,00

GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE E PROCESSI IN CASSAZIONE

Il C.U., determinato in base agli scaglioni, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione

PROCEDIMENTI DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Oltre al C. U. determinato in base agli scaglioni, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari (€ 200,00 dal 1° gennaio 2014), fatta eccezione per i processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego

PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE DELLE IMPRESE (D.Lgs. 168/2003)

Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa istituite presso alcuni Tribunali e Corti di Appello, il C. U., determinato in base agli scaglioni, è **raddoppiato**

IMPUGNAZIONI RESPINTE, INAMMISSIBILI O IMPROCEDIBILI

Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un **ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto** per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso

PROCESSI DI ESECUZIONE

o Processi di esecuzione immobiliare: il C. U. dovuto è pari a **€ 278,00**

o Processi di esecuzione mobiliare di importo inferiore a € 2.500,00: il C. U. è pari a **€ 43,00**

o **dal 11/12/2014** - Istanza per ricerca telematica dei beni da pignorare (ex art. 492-bis c.p.c.): il C. U. è pari a **€ 43,00** (non si applica l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 D.P.R. 115/2002)

o Altri processi esecutivi: il C. U. è pari a **€ 139,00** (metà del C. U. previsto per i processi esecutivi immobiliari)

PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Il C. U. dovuto è pari a **€ 168,00**.

CONTRIBUTO DIMEZZATO (rispetto allo scaglione di riferimento)

o Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del cod. proc. civ. ⁽⁴⁾

o Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ⁽⁵⁾

o Processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (salvo che per i processi dinanzi la Corte di Cassazione) C.U. dovuto in base agli scaglioni per la parte titolare di reddito imponibile ai fini IRPEF (risultante dall'ultima dichiarazione) **superiore a € 34.481,46** ⁽²⁾

MODIFICA DELLA DOMANDA, DOMANDA RICONVENZIONALE, CHIAMATA IN CAUSA, INTERVENTO AUTONOMO

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è **tenuta al pagamento del C.U.**

La predetta parte, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è **tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo**

Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, **sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta**

RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO

Il C.U. dovuto è pari a **€ 147,00**

PROCEDURE FALLIMENTARI (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)

Il C. U. dovuto è pari a **€ 851,00**

INSINUAZIONE TEMPESTIVA AL PASSIVO

Il C. U. **non è dovuto**

INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO

Il C. U. **non è dovuto** con riferimento ai fallimenti "nuovo rito", cioè dichiarati a partire dal 16 luglio 2006

Per i fallimenti dichiarati prima della suddetta data, il contributo unificato è calcolato in base al valore del credito per cui si procede

PROCEDIMENTI ex art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689

Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del C. U. in base al valore della causa, nonché delle spese forfettizzate ex art. 30 TU spese di giustizia (**€ 27,00** da applicarsi ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente al 1° gennaio 2014)

Il Ministero della Giustizia, con **nota n. 4275 del 28 settembre 2010**, ha specificato che:

"Per quanto attiene i processi di competenza del giudice di pace, anche nella materia in oggetto (Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative. Procedimento ex art. 23 L. 689/1981), rimane vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione delle spese, disciplinata dall'articolo 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374, pertanto le cause di competenza del giudice di pace, il cui valore non eccede la somma di euro 1.033, sono soggette al pagamento del solo contributo unificato, in armonia con quanto previsto per le cause di diverso oggetto)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha tuttavia modificato l'art. 46 della L. 21 novembre 1991, n. 374, introducendo il comma 1-bis: "Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. (...)"

RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA

Per i ricorsi **principale** ed **incidentale** proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il C. U. nei seguenti importi:

a) per controversie di valore fino a € 2.582,28	€ 30,00
b) per controversie di valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00	€ 60,00
c) per controversie di valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00 e per controversie di valore indeterminabile	€ 120,00
d) per controversie di valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00	€ 250,00
e) per controversie di valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00	€ 500,00
f) per controversie di valore superiore a € 200.000,00	€1.500,00

L'importo di cui alla **lett. f)** che precede è dovuto anche nel caso di **mancata indicazione della dichiarazione relativa al valore della lite**

Nel processo tributario, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del c. 5 dell'art. 12 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito

MANCATA INDICAZIONE DI FAX, PEC E C. F. NEL PROCESSO CIVILE E TRIBUTARIO

Ove il difensore **non indichi** il proprio numero di fax ai sensi del primo comma dell'articolo 125 (contenuto e sottoscrizione degli atti di parte) del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 16 (comunicazioni e notificazioni) del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte **ometta** di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso **il C. U. è aumentato della metà**

RICORSI AMMINISTRATIVI

Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, il C. U. è **dovuto** nei seguenti importi:

a) C. U. pari a € 300,00 per:

o ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

o ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato

o ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato

b) C. U. dimezzato per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego

c) C. U. pari a € 1.800,00 per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito

d) ricorsi di cui all'art. 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'all. 1 al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104:

- C. U. pari a **€ 2.000,00** quando il valore della controversia è pari o inferiore a **€ 200.000,00**

- C. U. pari a **€ 4.000,00** quando il valore della controversia è compreso tra **€ 200.000,00** e **€ 1.000.000,00**

- C. U. pari a **€ 6.000,00** quando il valore della controversia è superiore a **€ 1.000.000,00**

Se manca la dichiarazione relativa al valore della lite, il contributo dovuto è di **€ 6.000,00**

e) C. U. pari a € 650,00 per:

- **tutti gli altri casi** non previsti dalle lettere precedenti

- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica** nei casi ammessi dalla normativa vigente

Per i giudizi d'impugnazione, i predetti importi sono **aumentati della metà**

I predetti importi **sono aumentati della metà** ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio

Ai predetti fini, la **soccombenza** si determina con il passaggio in giudicato della sentenza

Per ricorsi si intendono quello **principale**, quello **incidentale** e i **motivi aggiunti** che introducono domande nuove

Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'art. 119, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'art. 29, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'art. 119, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste

Il C. U. **non è dovuto** per i ricorsi previsti dall'art. 25 della L. n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della dir. 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE

L'esercizio dell'azione civile nel processo penale **non è soggetto** al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile

Se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo i previsti **scaglioni di valore**

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE, COMODATO, OCCUPAZIONE SENZA TITOLO E IMPUGNAZIONE DI DELIBERA CONDOMINIALE

Il contributo è dovuto in base al valore della causa

CAUSE E ATTIVITÀ CONCILIATIVE in sede non contenziosa di valore inferiore a € 1.033,00 (e provvedimenti ad esse relativi)

È dovuto il solo contributo unificato secondo gli importi previsti dall'art. 13 di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, e succ. mod. (art. 46, c. 1 della L. 21 novembre 1991, n. 374 – *Istituzione del giudice di pace*, come sostituito dalla Legge Finanziaria 2005).

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha modificato l'art. 46 della L. 21 novembre 1991, n. 374, introducendo il comma 1-bis: "Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. (...)".

Note

(1) I capi II, III, IV, V del titolo II del libro IV del cod. proc. civ. trattano rispettivamente:

- o dell'interdizione e dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno
- o disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta
- o disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati
- o dei rapporti patrimoniali tra i coniugi

(2) l'importo di € 34.481,46 è stato determinato, ai sensi del c. 1-bis dell'art. 9 del D.P.R. 115/2002, moltiplicando per tre il limite di reddito imponibile ai fini IRPEF previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 115/2002 e aggiornato da ultimo con decreto 16 gennaio 2018 (il suddetto decreto ha fissato in € 11.493,82 il nuovo limite per il patrocinio a spese dello Stato)

(3) Il capo I e il capo VI del titolo II del libro IV del cod. proc. civ. riguardano rispettivamente:

- o la separazione personale dei coniugi
- o le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio

(4) I capi I, II, III, III-bis, IV, del titolo I del libro IV del cod. proc. civ. trattano rispettivamente:

- o del procedimento d'ingiunzione
- o del procedimento per convalida di sfratto

Procedimenti di sfratto per morosità: per i quali il valore della causa si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida

Procedimenti di finita locazione: il cui valore si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno

- o dei procedimenti cautelari
- o del procedimento sommario di cognizione (Capo III-bis inserito con L. 18 giugno 2009, n. 69)
- o dei procedimenti possessori

Con riferimento all'applicazione del contributo unificato al procedimento sommario di cognizione, il Ministero della Giustizia, con circolare 4 agosto 2009, chiarisce che "al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall'articolo 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall'articolo 13, comma 3, del Testo Unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile. Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegua con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'articolo 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione sistematica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo. Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell'articolo 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposizioni del libro secondo del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo è dovuto per intero. (...) Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all'articolo 702-quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero."

(5) Nell'ipotesi in cui, contestualmente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo venga formulata una domanda riconvenzionale (es. risarcimento danno o compensazione credito), occorre procedere al calcolo del contributo unificato anche in relazione alla detta domanda riconvenzionale (nella misura intera) provvedendo al pagamento del contributo unificato della domanda riconvenzionale, se superiore a quello previsto per l'opposizione a decreto ingiuntivo (calcolato invece nella misura del 50%), ovvero, al pagamento del contributo unificato dell'opposizione (calcolato nella misura del 50%), se superiore a quello dovuto per la domanda riconvenzionale

Esempio:

Opposizione a decreto ingiuntivo di valore pari a € 25.000,00 con **domanda riconvenzionale** di valore pari a € 30.000,00 → il contributo unificato **da versare** – è di € 518,00, cioè il contributo per la domanda riconvenzionale, che assorbe il minore contributo di € 118,50 dovuto per l'opposizione a decreto ingiuntivo (50% di € 237,00)

Nel caso invece di:

Opposizione a decreto ingiuntivo di valore pari a € 100.000,00 con **domanda riconvenzionale** di € 10.000,00 → il contributo unificato **da versare** è quello dovuto per l'opposizione a decreto ingiuntivo, pari a € 379,50 (50% di € 759,00), che assorbe il minore contributo di € 237,00 dovuto per la domanda riconvenzionale

Ulteriori informazioni

Nell'area *Gli Uffici Giudiziari / Contributo Unificato – Diritti di copia* del sito web dell'Ordine www.ordineavvocatimilano.it, è disponibile la documentazione (circolari, note esplicative, risoluzioni) di Ministero Giustizia e Agenzia Entrate